

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **5027 del 15/07/2019**

Protocollo: **167725/2019**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2019/122**

In Pubblicazione: dal **15/7/2019** al **30/7/2019**

Struttura Organizzativa: **SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Dirigente: **DE VITA EMILIO**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA PER:
“VARIANTE ALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA R. G. N.
6128 DEL 30/08/2018”, RICONDUCEBILE ALLA VOCE B. 23
DELL’ALLEGATO B DEL D. P. R. N. 31/2017. COMUNI DI SAN
DONATO M. SE E PESCHIERA B. (MI). RICH.: FEN ENERGIA S. P.
A., VIA MALIPIERO N. 20 - 20138 MILANO (MI).**

Documenti:  [Testo dell'Atto](#)



**Città
metropolitana
di Milano**



Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Parco Agricolo Sud Milano

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5027 del 15/07/2019

Fasc. n 7.4/2019/122

Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica Semplificata per: “Variante all’Autorizzazione Paesaggistica R. G. n. 6128 del 30/08/2018”, riconducibile alla voce B. 23 dell’Allegato B del D. P. R. n. 31/2017. Comuni di San Donato M. se e Peschiera B. (MI). Rich.: FEN ENERGIA S. p. A., via Malipiero n. 20 - 20138 MILANO (MI).

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano,

Premesso che ai sensi della Legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto il DLgs 18/08/2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e s.m.i., ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera R.G. n. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22/12/2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano R.G. n. 269 del 13/11/2018 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi vigente, approvato dal Consiglio metropolitano di Milano con deliberazione R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- l’art. 11, c.5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni dell’Ente, sul controllo di regolarità preventivo, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città metropolitana di Milano 2019/2021, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano di Milano n. 9/2019 del 18/01/2019 e sono state osservate le Direttive interne n. 1 e 2 Anticorruzione/2013 del Segretario Generale e n. 3/2014 del Segretario Generale, impartite a riguardo e norme correlate;

Visto il DLgs 22/01/2014, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e s.m.i., ed in particolare gli artt.

131 e ss;

Visto il DPR 13/02/2017, n. 31, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03/08/2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21/09/2000;

Vista la DGR 22/12/2011, n. IX/2727 recante “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della LR 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della DGR n. 2121/2006”;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19/01/2010;

Visto il Regolamento per il rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche del Parco Agricolo Sud Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 02/02/2006, n. 5/2006, successivamente modificato con Delibera del Consiglio Provinciale del 23/09/2010 R.G. n. 42/2010;

Visto il Decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia n. 4925 del 04/05/2017 recante “Terzo aggiornamento 2017 dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (L.R. 12/2005, art. 80)” pubblicato su BURL S.O. n. 19 del 08/05/2017;

Visti inoltre i decreti del Sindaco Metropolitano:

- R.G. n. 70 del 16/04/2019 prot. n. 93479/2019 fasc. n. 5.4\2019\1 avente ad oggetto: “Decreto di approvazione del PEG 2019-2021, in cui è previsto nell’ambito PG0905 (ST082) l’obiettivo n. 11523;

- R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana”;

- R.G. n. 207/2018 del 7 settembre 2018 avente ad oggetto “Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018”;

- R.G. n. 224/2018 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto “Seconda modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018”;

- R.G. n. 174/2018 del 18/07/2018 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali”, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Area Tutela e valorizzazione ambientale al dott. Emilio De Vita;

Dato atto che risulta rispettato l’art.15 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall’allegata tabella “A”;

Dato atto che ai sensi della L 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti del Settore Parco Agricolo Sud Milano, arch. Carla Barone, e il tecnico istruttore è l’arch. Carla Barone con il supporto tecnico dell’arch. Loredana D’Ascola;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), richiamato altresì il DLgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato";

- il Dlgs 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Vista l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata presentata in data 06/05/2019, prot. gen. n. 105189, è pervenuta al Parco Agricolo Sud Milano la domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata dalla Società FEN ENERGIA S. p. A., con sede sita in via Malipiero n. 20 nel Comune di Milano, inerente la "Variante all'Autorizzazione Paesaggistica R. G. n. 6128 del 30/08/2018", riconducibile alla voce B. 23 dell'Allegato B del D. P. R. n. 31/2017, per un tratto che interessa i Comuni di S. Donato M. se e Peschiera B.;

Considerato che l'inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 31/2017, è avvenuto in data 06/05/2019 con la presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata e che le opere sono ritenute di lieve entità in quanto elencate nell'Allegato B dello stesso decreto;

Dato atto che il Richiedente ha provveduto al versamento dell'importo previsto per oneri istruttori;

Accertato che le funzioni amministrative per l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione degli interventi suddetti rientrano fra quelle di competenza del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi dell'art. 80, c. 5, della LR 11/03/2005, n. 12;

Dato atto che l'intervento richiesto ricade nel Parco e come tale è assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 136 del DLgs 22/01/2004, n. 42;

Visti gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza, in atti;

Atteso che l'intervento consiste nella variazione del percorso di collegamento dell'infrastruttura di trasporto acqua calda uso teleriscaldamento, tra le centrali Enipower (sede di S. Donato M. se) e FEN Energia (sede di Peschiera B.), rispetto a quanto già autorizzato con Autorizzazione Dirigenziale R. G. 6128 del 30/08/2018. La variazione del tracciato si è resa necessaria a causa delle prescrizioni dei vari Enti coinvolti nel procedimento; pertanto, rispetto a quanto già autorizzato, il tracciato è variato per le seguenti necessità:

- Ridurre al minimo le interferenze tra il tracciato in progetto e la pista ciclopedonale, di futura realizzazione tra i Comuni di Peschiera B. e S. Donato M. se, mantenendo il tracciato ad una distanza minima di 3,00 m. dalla pista ciclopedonale;
- Ridurre al minimo le interferenze tra il tracciato in progetto e le essenze arboree presenti lungo il percorso;
- Attraversare il Fiume Lanbro con un Pipe Rack tecnologico strutturalmente indipendente e distante almeno 5,00 m. dal ponte della S. P. 415 "Paullese".

Tutte le considerazioni di cui sopra, sono emerse durante i molteplici colloqui con gli enti interessati e, da ultimo, dalla conferenza di servizi avvenuta presso il Comune di S. donato in data 03/04/2019, durante il quale il Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale, dell'Area Infrastrutture della Città Metropolitana di Milano, ha prescritto per la realizzazione della nuova tubazione, una distanza minima di m. 5,00 dal ponte esistente, necessaria al Settore per svolgere le future attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e posa in opera degli impianti di monitoraggio strutturale, come previsto nel Decreto Sindacale n. 79/2019 "Metroponte";

Considerati, ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, i seguenti elementi:

le N. T. A. del P. T. C. del Parco, approvato con D. G. R. 7/818 del 3/08/2000, prevedono che l'area d'intervento che interessa il Comune di Peschiera Borromeo, ricada all'interno dei "Territori di collegamento tra città e campagna - comparto di fruizione "n", (Art. 27); per quanto riguarda il Comune di S. Donato M. se, le aree interessate dall'intervento ricade all'interno dei "Territori agricoli di cintura metropolitana", (art. 25), in una "Zona di protezione delle pertinenze fluviali", (art. 33);

Considerato che l'intervento è stato inserito all'ODG della seduta della Commissione per il Paesaggio del Parco del

03/06/2019 prot. gen. 131475, la quale, nella seduta del 11/06/2019 prot. gen. 138605, ha espresso il parere E1 di seguito riportato:

“La Commissione per il Paesaggio, ESPRIME PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA FAVOREVOLE.

Valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto, ivi comprese le caratteristiche costruttive, i materiali previsti nel progetto, e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto di riferimento si ritiene l'intervento proposto, Compatibile con il paesaggio in cui si inserisce ravvisandone la corretta relazione con lo stato dei luoghi.”; l'originale cartaceo è conservato presso gli Uffici del Parco;

Vista la relazione istruttoria predisposta dal tecnico istruttore Arch. Loredana D'Ascola in data 11/06/2019 prot. gen. 0138660, in atti;

Considerato che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata prevede l'acquisizione del parere vincolante da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, da rendersi entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dei relativi atti, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.P.R. n. 31/2017;

Dato atto che la richiesta di parere da parte del Parco alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, è avvenuta in data 14/06/2019 con la consegna della nota del 13/06/2019 prot. gen. 0140452, comprensiva dell'istanza, degli elaborati connessi e del parere consultivo della Commissione per il Paesaggio. In particolare, il Parco ha proposto alla Soprintendenza, l'accoglimento della richiesta di autorizzazione paesaggistica;

Dato atto che il sopra citato termine di 20 giorni previsto dall'art. 11 comma 5 del D.P.R. n. 31/2017, è risultato decorso in data 04/07/2019 senza che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, che ha ricevuto gli atti in data 14/06/2019, abbia emesso il proprio parere e, rilevato pertanto, il silenzio assenso della Soprintendenza ai sensi dell'art 11 comma 9 del D.P.R. n. 31/2017;

Ritenuto che le trasformazioni conseguenti alla realizzazione delle opere oggetto di autorizzazione paesaggistica incidono lievemente sul contesto; in particolare, non si ritiene significativo l'impatto percettivo e sulle componenti ambientali;

Ritenuto, pertanto, di rilasciare il provvedimento di autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

A U T O R I Z Z A

ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e comma 5 dell' art. 80 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai soli fini paesaggistici,

la richiedente Società FEN ENERGIA S. p. A., con sede sita in via Malipiero n. 20 nel Comune di Milano, ad eseguire le opere di “Variante all'Autorizzazione Paesaggistica R. G. n. 6128 del 30/08/2018”, riconducibile alla voce B. 23 dell'Allegato B del D. P. R. n. 31/2017, per un tratto che interessa i Comuni di S. Donato M. se e Peschiera B., come descritto in premessa ed indicato nei seguenti elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente provvedimento quali parti integranti, di cui un originale cartaceo è conservato presso gli Uffici del Parco Agricolo Sud Milano, composti da:

- Relazione paesaggistica semplificata (Allegato D del del D. P. R. n. 31/2017)
- Relazione tecnica;
- Documentazione fotografica;
- TAV. 01 - Planimetria su mappa catastale - scala 1:5000;
- TAV. 01a - Planimetria su mappa catastale - scala 1:500;
- TAV. 01b - Planimetria su mappa catastale - scala 1:500;
- TAV. 02 - Planimetria su mappa catastale - particolare - scala 1:1000;
- TAV. 03 - Attraversamento del fiume Lambro - scala 1:100;
- TAV. 04 - Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- TAV. 05 - Estratti cartografici scala 1/5000/1:10.000.

Si evidenzia che in base alla normativa vigente:

- il presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ai sensi dell'art. 146, c.4, del DLgs 42/2004, e concerne pertanto la sola compatibilità paesaggistica dell'intervento e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro profilo;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, e le verifiche di conformità a disposizioni vigenti oggetto di specifica disamina da parte degli Enti e degli Uffici competenti, in sede di rilascio dei rispettivi pareri e/o titoli abilitativi;
- il presente provvedimento è efficace per un periodo di cinque anni scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo in forza dell'art. 146, c.4, del DLgs 42/2004 e s.m.i.;
- il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre, ai sensi dell'art. 146, c.4, così come modificato dalla Legge del 29/07/2014, n. 106, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;
- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;
- le Amministrazioni Comunali di Peschiera Borromeo e S. Donato M. se, sui cui territori ricadono gli interventi, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del DPR 06/06/2001, n. 380, dovranno provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato.

Si attesta che il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi, da parte di tutti i dipendenti del Parco Agricolo Sud Milano, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla LR 190/2012 del PTPCT della Città Metropolitana di Milano e dal Codice di Comportamento dell'Ente vigenti.

Copia del presente provvedimento e dei relativi elaborati progettuali in formato cartaceo, è rilasciata a mano al richiedente ed è inviato per opportuna conoscenza al Comune interessato dalle opere. Il provvedimento è inoltre inviato, privo di elaborati tecnici comunque depositati per consultazione ed estrazione copia presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano, tramite l'applicativo MAPEL, alla Regione Lombardia ed alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge a cura dell'Ufficio proponente; gli elaborati progettuali allegati costituenti parte integrante del presente provvedimento sono depositati agli atti presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano.

Il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT per cui verranno effettuati i controlli interni secondo quanto previsto dal PTPCT di Città Metropolitana di Milano 2019/2021 e dalle direttive interne.

Si attesta che il presente atto non rientra fra quelli oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016.

Si informa, in base all'art. 3, c.4, della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge 1034/71 entro 60 gg dalla data di notifica dello stesso (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla suddetta data. Si applicano altresì le ulteriori statuizioni di cui all'art. 146, c.12, del DLgs 42/2004, e s.m.i.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Dott. Emilio De Vita

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)